



Città di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria – Trani

**REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE E SUL
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO PER
L'INNOVAZIONE RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA
FUNZIONI LOCALI**

Sommario

Art. 1 Istituzione.....	3
Art. 2 Compiti.....	3
Art. 3 Attività.....	3
Art. 4 Composizione.....	4
Art. 5 Presidente.....	5
Art. 6 Componenti.....	5
Art. 7 Funzionamento.....	5
Art. 8 Validità e modifiche del regolamento.....	6
Art. 9 Norma finale.....	6

Art. 1 Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2024.
2. L'Organismo rimane in carica per due anni a partire dalla data di insediamento e si rinnova ad ogni scadenza per un ulteriore biennio.
3. L'Organismo di cui al presente articolo, istituito presso i singoli Enti-locali, opera anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali ove le questioni affrontate siano compatibili con il ruolo e le funzioni di questi ultimi.

Art. 2 Compiti

1. L'Organismo Paritetico per l'innovazione (di seguito, O.P.I.), in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6 del CCNL dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2026, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.
2. L'O.P.I. è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull'organizzazione, innovazione anche tecnologica, miglioramento dei servizi, della promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e su cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, inclusa l'introduzione di programmi di mentorship focalizzati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa.
3. L'O.P.I., nello specifico:
 - trasmette proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
 - adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
 - svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 17.12.2020;
 - redige un report annuale delle proprie attività;

Art. 3 Attività

1. L'Organismo può assumere direttamente l'iniziativa di esaminare una specifica tematica o può essere invitato ad esaminare la stessa da parte dell'Ente o dalle parti della

contrattazione collettiva decentrata integrativa, su proposta di ciascun componente dell'O.P.I..

2. Costituiscono oggetto di informazione, con cadenza semestrale i dati sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche e alle procedure concorsuali programmate, nonché i dati sui contratti a tempo determinato o assunzioni ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000, i dati sulle assenze del personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 17.12.2020, i dati sugli andamenti formativi, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'amministrazione in assenza di trasferimento del personale.
3. All'O.P.I. possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.
4. L'Organismo ispira la propria attività alla ricerca del massimo consenso tra i suoi partecipanti; in caso di mancato accordo, le proposte da inviare all'esterno sono approvate a maggioranza dei presenti e si indicano a verbale le altre proposte discusse.
5. I progetti e i programmi trasmessi dalle Organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori sono posti dall'ordine del giorno della prima riunione utile.
6. Le attività si svolgono normalmente all'interno dell'orario di lavoro. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, previo il consenso di tutte le parti, le riunioni possono svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, anche in modalità da remoto.

Art. 4 Composizione

1. L'O.P.I. è composto da:
 - un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dell'Area Funzioni Locali vigente;
 - rappresentanti dell'Amministrazione, Presidente compreso, designato tra i componenti dell'Organismo stesso.
2. I componenti supplenti, indicati nel provvedimento istitutivo, partecipano alle riunioni dell'O.P.I., con diritto di voto, in caso di assenza o impedimento dei titolari. Nei casi di partecipazione alle medesime riunioni anche in presenza dei titolari non esercitano il diritto di voto.
3. I componenti supplenti possono altresì partecipare a pieno titolo ad eventuali commissioni o gruppi di lavoro.
4. Ciascun componente dell'O.P.I. cessa dalla carica a seguito di comunicazione scritta indirizzata al Presidente e all'Amministrazione.
5. Il componente che cessa dalla carica viene integrato dallo stesso soggetto che lo ha designato, sia per la parte sindacale che per la parte datoriale.
6. Nello svolgimento delle loro funzioni i componenti dipendenti dell'Ente sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 5
Presidente

1. L'O.P.I., in sede di prima riunione, nomina il suo Presidente tra i componenti dell'Amministrazione ed il suo Vice-Presidente tra i componenti delle Organizzazioni sindacali. Entrambi hanno il compito di assicurare e coordinare l'attività dell'Organismo stesso.
2. Il Presidente convoca le riunioni, anche su richiesta di un singolo componente, entro 10 giorni dalla richiesta e cura l'invio della convocazione, tramite posta elettronica (preferibilmente certificata) a tutti i componenti dell'O.P.I.; predispone l'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dai componenti; trasmette i verbali delle sedute ai componenti dell'Organismo.
3. Il Presidente assicura il corretto rapporto con l'Ente per il tramite del Servizio Risorse Umane, che svolge le funzioni di segreteria e supporto all'Organismo nonché detiene l'archivio dei verbali delle sedute e della corrispondenza.

Art. 6
Componenti

1. I componenti dell'O.P.I. sono tenuti a partecipare alle riunioni e ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti nonché a segnalare argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle sedute.

Art. 7
Funzionamento

1. L'O.P.I. si avvale, per le operazioni di segreteria, del Personale del Servizio incaricato delle Relazioni sindacali.
2. L'O.P.I. si riunisce obbligatoriamente tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.
3. L'O.P.I. si riunisce in convocazione straordinaria qualora il Presidente lo reputi necessario per l'espletamento di attività urgenti o per particolari iniziative e ogni volta lo richieda il singolo componente, con richiesta motivata.
4. Sia nel caso di convocazione ordinaria che straordinaria, la convocazione viene effettuata a cura della segreteria a mezzo posta elettronica (preferibilmente certificata) almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione; alla convocazione è allegata la documentazione relativa agli argomenti di cui all'ordine del giorno.
5. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione devono darne comunicazione almeno due giorni prima della data prevista e, comunque, con la massima tempestività, al Presidente.
6. Le sedute dell'O.P.I. sono valide se sono presenti almeno un componente di parte sindacale ed almeno un componente di parte datoriale.

7. Il verbale di ciascuna seduta deve riportare l'orario di inizio e quello di conclusione dei lavori ed è sottoscritto, al termine di ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Copia del verbale è inviata a ciascun componente entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione e, se ritenuto necessario, trasmesso all'Amministrazione e agli organi sindacali facenti parte della contrattazione decentrata integrativa.
8. Su richiesta dei componenti dell'O.P.I., alle riunioni sono invitati a partecipare sia membri dell'Amministrazione che altri componenti delle Organizzazioni sindacali, al fine di fornire supporto tecnico specialistico e approfondimenti sui temi di cui all'ordine del giorno.
9. Se necessario, i membri dell'O.P.I. possono formare gruppi di lavoro al fine di istruire argomenti specifici.

Art. 8

Validità e modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore alla data della loro approvazione.

Art. 9

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 6 del CCNL dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, sottoscritto in data 23/02/2026.